

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 4
CONVOCAZIONI . . . . .	" 5

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 DICEMBRE 1966; ORE 9. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

#### PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (*Parere alla IV Commissione*) (2630).

Il deputato Almirante, premette che l'esame di costituzionalità della proposta di legge Fortuna si risolve in un vero esame di merito, perché quando si esaminerà il merito, in altra sede, si discuterà di un tema molto importante, e cioè della stabilità della famiglia e della compatibilità con essa dell'istituto del divorzio, mentre in questa sede si è chiamati a discutere su un tema ancora più importante, vale a dire sulla stabilità della pace religiosa in Italia. Non è possibile, infatti, prendere in considerazione la ipotesi di una modifica unilaterale e non costituzionale dei patti lateranensi, senza prendere contestualmente in considerazione la grave ipotesi della denuncia del Concordato e, quindi, della riapertura della questione religiosa

in Italia. Si dice che i sostenitori di una simile tesi siano poco rispettosi della sovranità e della libertà dello Stato italiano. Ma chi lo dice dimentica che l'Assemblea Costituente volle stabilire una precisa garanzia costituzionale, all'articolo 7, proprio per evitare che un colpo di maggioranza potesse in avvenire portare alla riapertura della questione religiosa; e dimentica, altresì, che non c'è trattato internazionale che non comporti una limitazione di sovranità per le parti contraenti e, infine, che proprio per tutelare la sovranità e la dignità dello Stato italiano si chiede oggi che qualora si voglia modificare il Concordato in una delle sue norme essenziali, se ne faccia davvero un problema di Stato, e non di occasionale maggioranza, e si ricorra alla procedura costituzionale in base alla quale è necessaria una maggioranza qualificata.

Dopo aver esaminato i lavori della Costituente a proposito degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, rileva che non sembra accettabile la tesi, secondo cui tali articoli della Costituzione deriverebbero da principi individualistici e illuministici e che è piuttosto singolare il fatto che simile tesi venga oggi sostenuta da parti politiche che in sede di Costituente si ispirano a principi esattamente opposti. A suo avviso, la verità è che la Costituzione italiana appare, in larga parte, come documento di derivazione da altre Costituzioni moderne, con interpolazioni, volta a volta, di ispirazione cattolica o di ispirazione materialista. E, per quanto riguarda gli articoli 29, 30 e 31 sembra prevalente, soprattutto laddove si parla della tutela della prole e della famiglia come « società naturale », la ispirazione cristiana e cattolica.

Passando all'articolo 7 della Costituzione, osserva che esso stabilisce una riserva di legge costituzionale, in caso di modifiche unilaterali ai Patti lateranensi e una riserva di legge formale di approvazione, solo nel caso di modifi-

che bilaterali. Viene, invece, tassativamente esclusa qualsiasi riserva di legge ordinaria; il che significa che con legge ordinaria i Patti lateranensi non possono essere modificati.

Si tratta, allora, di stabilire se l'eventuale accettazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fortuna comporterebbe modifiche ai Patti lateranensi e più precisamente all'articolo 34 del Concordato.

Dopo aver esaminato la legge di attuazione di tale articolo e la relazione del Guardasigilli Rocco sulla legge stessa, rilevando che si giunse allora a recepire le norme del diritto canonico matrimoniale nel diritto dello Stato italiano, esamina la prima e la seconda parte dell'articolo 34 del Concordato, osservando che, soprattutto per la prima parte, l'articolo ha dignità di norma giuridica e che non è possibile, comunque, distinguere tra norme giuridiche « programmatiche » e norme giuridiche vere e proprie, salvo, semmai, ad attribuire alle prime una maggior dignità. Ritiene che il fatto che nella prima parte dell'articolo 34 del Concordato l'istituto del matrimonio venga ad identificarsi con il sacramento del matrimonio, sta ad indicare non solo la concorde volontà delle parti contraenti sulla sostanza stessa del matrimonio ma anche, e soprattutto, la interpretazione tuttora valida, sul piano giuridico, dell'istituto matrimoniale concordatario, quale istituto che fa capo geneticamente e, quindi, sostanzialmente, alla identificazione tra istituto e sacramento. Ciò significa che l'articolo 34 del Concordato non si limita a statuire una riserva di legge in favore dei Tribunali ecclesiastici per le cause di nullità, ma statuisce, come è chiaramente scritto nella relazione Rocco alla legge di attuazione del 30 aprile 1929, la recezione del diritto matrimoniale canonico nel diritto dello Stato italiano.

Conclude, affermando la necessità per i motivi esposti che la proposta di legge d'iniziativa del deputato Fortuna venga esaminata con la procedura prevista per le leggi di revisione della Costituzione.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Al termine della seduta, il deputato Nannuzzi chiede che vengano iscritte all'ordine del giorno della Commissione tutte le proposte di legge riguardanti pubblico impiego, anche a contenuto settoriale, osservando, tranne per casi di particolare urgenza, l'ordine di presentazione, in modo che i deputati della maggioranza possano esprimere chiaramente la propria opinione sui singoli provvedimenti, senza addossare responsabilità di eventuali

non assecondamenti nell'*iter* ai deputati dell'opposizione.

Il Presidente assicura il deputato Nannuzzi che terrà presente la sua richiesta in occasione della formulazione dell'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 DICEMBRE 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SULLO*. — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

PROPOSTA DI LEGGE:

OLMINI e GELMINI: « Modifica di norme relative alla disciplina della circolazione stradale » (*Parere alla X Commissione*) (3133).

Il relatore Greppi illustra favorevolmente il provvedimento esprimendo tuttavia riserve sulla misura delle sanzioni di cui all'articolo 1. Successivamente la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito che il periodo del ritiro del libretto di circolazione e del sequestro della vettura previsto nella proposta di legge sia ridotto ad un minimo di 15 giorni e ad un massimo di due mesi.

PROPOSTA DI LEGGE:

PELLICANI: « Concessione di nuovo termine per la facoltà di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 » (*Parere alla VI Commissione*) (3333).

In assenza del relatore Ferrari Virgilio che, impedito, ha inviato una relazione scritta, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge il Presidente Sullo.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

SCALIA ed altri: « Riordinamento degli organici del personale dell'amministrazione civile dell'interno » (2395);

CERVONE e LETTIERI: « Istituzione della qualifica di archivista superiore (coefficiente 325) nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'ammini-

strazione civile dell'interno » (3055) (*Parere alla I Commissione*).

Il relatore Gagliardi propone il rinvio dell'esame ad altra seduta per conoscere il parere dei proponenti, in quanto, a suo giudizio, la materia dovrà essere rielaborata anche in considerazione del fatto che in parte è stata assorbita dal provvedimento n. 3406, sul quale la Commissione ha già espresso il proprio parere.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

PINTUS ed altri: « Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (801);

ARMATO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (966);

VALITUTTI: « Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali » (3543).

Il relatore Mattarelli riferisce sull'*iter* delle proposte di legge in sede di Comitato ristretto nonché sugli incontri avuti con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Sottosegretario Gaspari, confermando le dichiarazioni del relatore, comunica che i rappresentanti sindacali hanno sottoposto all'attenzione del Ministero un nuovo testo sul quale il Ministero non ha ancora espresso le proprie valutazioni, in attesa di conoscere il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione ai quali il testo è stato trasmesso.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera che il Comitato ristretto presenti entro dicembre, previa opportune consultazioni, un nuovo testo come base della discussione.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (3556).

Sul provvedimento riferisce favorevolmente il relatore Mattarelli. Successivamente la Commissione delibera, con l'astensione del Gruppo comunista, di esprimere parere favorevole.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (*Parere alle Commissioni riunite I e X*) (3415).

Il relatore Russo Spena, premesso che il provvedimento, pur avendo il rilievo che tutti conoscono, non presenta, per quanto riguarda la competenza della Commissione, aspetti primari, fa rilevare che esso è la traduzione in termini normativi di una serie di indagini e studi condotti da commissioni varie (Severi (1951), Berruti (1953), Onida-Longo-Saraceno (1960), Comitato interministeriale (1964) per una riforma della Azienda sotto il profilo economico e strutturale.

Osservato che tra le varie soluzioni proposte si è tornati, in sostanza, alla soluzione originariamente adottata dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, con la eliminazione delle sovrastrutture create con la riforma del 1924, il relatore si sofferma sulle obiezioni che sono state fatte alla creazione di un ente di diritto pubblico, affermando che esse potevano essere superate. Illustra, quindi, la nuova configurazione giuridica che l'Azienda viene ad assumere col disegno di legge in esame, notando, tuttavia, una situazione di anomalia tra l'affermata autonomia di gestione e di organizzazione del consiglio di amministrazione, da cui il Ministro dei trasporti è escluso, e i poteri di direzione e di vigilanza del Ministro stesso che incidono anche nel merito.

Conclude esprimendo, in linea di massima, parere favorevole con la riserva di approfondire in sede di replica taluni aspetti che suscitano perplessità.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alle Commissioni riunite VIII e IX*) (3509)

Il relatore Dossetti illustra il provvedimento mettendone in rilievo gli aspetti più direttamente connessi con la competenza della Commissione.

Premesso che il provvedimento in esame si colloca tra i principali provvedimenti in cui viene a concretarsi il piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970 (con una previsione di spesa di 1.210 miliardi), osserva che le norme che riguardano in particolar modo la Commissione sono quelle del titolo I concernente l'edilizia per la

scuola elementare, secondaria, artistica e per gli istituti di educazione.

La novità del provvedimento, per gli enti locali, rispetto al regime tuttora vigente, è che l'onere per la costruzione degli edifici scolastici nel quinquennio è, nei limiti degli stanziamenti, a totale carico dello Stato.

Secondo la legislazione vigente, l'onere oggi incombe agli enti locali, anche se è variamente previsto l'intervento dello Stato sotto forma di contributo o di mutuo. Come componente della Commissione Interni che proprio in questi giorni, in sede di indagine sullo stato della finanza locale, ha potuto rilevare quanto gravino sui bilanci di tali enti opere pubbliche di sostanziale pertinenza dello Stato, non può non rallegrarsi del provvedimento, anche perché il sistema attuale di finanziamento anziché attenuare gli squilibri zionali (Nord-Sud) li aumenta, dato che per la diversa situazione finanziaria degli enti locali si verifica che l'utilizzazione delle norme è meno frequente dove maggiore è il bisogno. Il provvedimento in esame viene così incontro proprio a quella che è la sostanza della programmazione.

Evidenziati i vantaggi sostanziali che dal provvedimento derivano per gli enti locali, il Relatore fa presente che per il quinquennio non è, tuttavia, annullato l'obbligo degli enti locali rispetto all'edilizia scolastica. Osserva a riguardo che, pur prescindendo dalla considerazione che la soppressione dell'obbligo trova la sua idonea collocazione nella legge di organica individuazione dei compiti e delle attribuzioni degli enti locali, il mantenimento di esso è opportuno sia per il carattere sperimentale del nuovo sistema (oneri a totale carico dello Stato) sia per un riconoscimento anche formale dell'interesse diretto degli enti locali alla formazione dei programmi di sviluppo edilizio scolastico.

Il Relatore passa, quindi, ad illustrare le singole norme soffermandosi in particolar modo sugli articoli 3, 8 e 12.

Circa gli oneri relativi alla istituzione della sovrintendenza scolastica interprovinciale, posti a carico dell'ente provincia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, riconosce che si tratta di somme di modesta entità, ma non può, tuttavia, non manifestare le sue riserve in omaggio al principio più volte affermato da questa Commissione che non siano posti a carico degli enti locali nuovi compiti e relative spese senza previsione della corrispondente copertura.

Circa la composizione del Comitato regionale (articolo 8) è motivo di perplessità la

presenza dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI: occorrerebbe quanto meno specificare che essi siano tratti tra i rappresentanti del luogo; lamenta, invece, l'assenza di una diretta rappresentanza delle province tramite i rispettivi presidenti o assessori al ramo.

Accennando, infine, alle norme di attuazione « accelerata » per il biennio 1966-67 di cui all'articolo 12, fa rilevare l'importanza della norma (terzo comma) che prevede, per il completamento di opere già iniziate dagli enti locali secondo l'attuale sistema, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo; rappresenta, tuttavia, l'opportunità che tale norma sia estesa anche alle opere non ancora iniziate ma che abbiano già completato, ai sensi di legge, tutto l'iter burocratico.

Conclude affermando che il provvedimento si presenta come una anticipazione concreta della programmazione generale ed esprimendo parere favorevole con le osservazioni che si riserva di formulare.

Il Presidente Sullo rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 DICEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Milia, Accreman, Romeo, Zoboli, Riccio, De Florio, Martuscelli, del relatore Valiante e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, approva i seguenti punti:

31-ter) « Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

35) « Giurisdizionalizzazione del processo relativo alla applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità, ga-

ranza del contraddittorio e impugnabilità del provvedimento ».

36-bis) « Riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

## CONVOCAZIONI

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Martedì 6 dicembre, ore 17.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Martedì 6 dicembre, ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3129-bis) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) — Relatore: Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584) — Relatore: Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690) — Relatore: Bonaiti;

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: Tutela delle locazioni e dell'avviamento alberghiero (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale o destinati all'esercizio di attività commerciale ed artigiana (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602) — Relatori: Cucchi e Bonaiti;

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681) — Relatore: Bonaiti;

SPADOLA: Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale (3297) — Relatore: Bonaiti.

### II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Martedì 6 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3505) — Relatore: Lombardi Ruggero — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sui disegni di legge:*

Riordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3415) — (*Parere alle Commissioni riunite I e X*) — Relatore: Russo Spena;

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere alle Commissioni riunite VIII e IX*) — Relatore: Dossetti.

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 6 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul nuovo testo del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3129-bis);

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322);

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584);

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632);

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634);

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700);

MARIANI: Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero (1769);

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276);

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiane (2487);

ZOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602);

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681);

SPADOLA: Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale (3297);

— (*Parere alla Commissione Speciale*) —  
Relatore: Castelli Edgardo.

*Parere sul disegno di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella numero 18) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 6 dicembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 6);

(*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 6 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste (3430) — Relatore: Veronesi — (*Parere della V Commissione*);

Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina (2955) — Relatore: Cavallaro Nicola — (*Parere della VI e della IX Commissione*);

Modificazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici (3447) — Relatore: Armato;

Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3448) — Relatore: Fabbrì Riccardo — (*Parere della IX Commissione*).

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Martedì 6 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disciplina dell'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3508) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Titomanlio Vittoria.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Tutela della libertà di concorrenza (1616);  
MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, V, VI Commissione*).

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 6 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

DALL'ARMELLINA ed altri: Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (2048) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori (3551) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021) — Relatore: Del Castillo.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ARMATO ed altri: Modificazioni della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (504);

SCALIA: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (1138);

FOA e LAMA: Riduzione dell'orario di lavoro per i portieri (2234);

SCALIA: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (2616);

— Relatore: Veronesi.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

DE MARZI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (2308) — (*Parere della IV Commissione*);

OLMINI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (3364) — (*Parere della IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: Guerrini Giorgio.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Borra.

### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 6 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 19);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Barba.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale

---

---

sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazio-

nale (2908) — (*Parere della I, II, V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

---

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 19,50.*